**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**

**Capitolato per l’affidamento di un servizio/fornitura di ------**

Sommario

[**Art. 1 – Oggetto dell’appalto** 3](#_Toc189643492)

[**Art. 2 – Descrizione del servizio/fornitura** 3](#_Toc189643493)

[**Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche** 3](#_Toc189643494)

[**Art. 4 – Importo dell’appalto** 3](#_Toc189643495)

[**Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura** 3](#_Toc189643496)

[**Art. 6 – Contratto collettivo applicabile/ contratti collettivi applicabili** 3](#_Toc189643497)

[**Art. 7 – Controllo tecnico – contabile** 4](#_Toc189643498)

[**Art. 8 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile** 5](#_Toc189643499)

[**Art. 9 – Subappalto** 7](#_Toc189643500)

[**Art. 10 – Modifiche contrattuali** 10](#_Toc189643501)

[**Art. 11 – Obblighi dell’affidatario** 9](#_Toc189643502)

[**Art. 12 – Penali** 11](#_Toc189643503)

**Art. 13 - Premio di accelerazione**……………………………………………………………………………………………………..12

[**Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro** 12](#_Toc189643504)

[**Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione** 13](#_Toc189643505)

[**Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari** 14](#_Toc189643506)

[**Art. 17 – Recesso** 16](#_Toc189643507)

[**Art. 18 – Risoluzione del contratto** 16](#_Toc189643508)

[**Art. 19 – Regolare esecuzione** 18](#_Toc189643509)

[**Art. 20 – Pantouflage** 19](#_Toc189643510)

[**Art. 21– Obbligo di riservatezza** 20](#_Toc189643511)

[**Art. 22 – Stipula contratto e spese** 20](#_Toc189643512)

[**Art. 23 – Foro competente** 21](#_Toc189643513)

# **Art. 1 – Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di….

# **Art. 2 – Descrizione del servizio/fornitura**

[D*escrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio o del bene oggetto di acquisto.]*

 *[Se del caso, indicare i CAM di riferimento**.]*

# **Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio/fornitura e relative tempistiche**

*[Descrivere dettagliatamente le modalità di svolgimento/installazione, indicando, in particolare, il luogo di esecuzione/consegna e le tempistiche.]*

# **Art. 4 – Importo dell’appalto**

L’importo dell’appalto è pari a Euro ….. + IVA, comprensivo di Euro …..+ IVA per i costi della manodopera e di Euro ….. + IVA per oneri per la sicurezza.

*[Per i servizi di natura intellettuale e per forniture senza posa in opera]* L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari a Euro….. + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

*[Indicare le modalità di determinazione dell’importo dell’appalto e dei costi della manodopera nel presente capitolato o in altro documento separato.]*

# **Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura**

La durata del servizio è di *…….* a decorreredalla data di stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d’urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

*[Oppure]*

Il termine di consegna della fornitura è fissato in ……. a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione anticipata del contratto.

**Art 6 – Contratto collettivo applicabile/ contratti collettivi applicabili *(in presenza di prestazioni secondarie se relative ad attività differenti da quella prevalente e si riferiscono, per una soglia pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività)***

*[Per i servizi di natura non intellettuale e per forniture con posa in opera ai sensi dell’art. 11 del Codice]* Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto è il….con il codice CNEL…..codice ATECO…..

*Per l’individuazione dei CCNL verificare l’Allegato I.01 del Codice.*

# **Art. 7 – Controllo tecnico – contabile**

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto sono svolte dal Direttore dell’esecuzione del contratto *[se nominato]/* RUP che ne verifica il regolare andamento.

# **Art. 8 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile**

Prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l’affidatario deve costituire, ai sensi dell’art. 53 del Codice, una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura del 5% dell’importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

1. la decorrenza dalla data di inizio dell’appalto;
2. la validità, ovvero l’impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
3. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
5. la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. **[in caso di fideiussore estero]** l’accettazione dell’istituto emittente della giurisdizione italiana in caso di controversie.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L’affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l’affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall’art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell’ammontare residuo solo dopo il certificato di regolare esecuzione.

 *[Facoltativo*] Deve essere presentata, inoltre, nei tempi previsti dal primo comma del presente articolo, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del contratto.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:

1. per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro ………… per sinistro e per anno e, tra le altre condizioni, l’estensione [*a:*
* *danni a cose in consegna e/o custodia;*
* *danni a terzi da incendio;*
* *danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il contraente – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;]*

b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di Euro ……. per sinistro e per anno e di Euro …….. per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

*[se del caso]* Per le imprese riunite in RTI:

Le società possono alternativamente:

* presentare una nuova polizza che abbia come assicurato l’RTI affidatario e non la singola impresa;
* la mandataria può presentare la polizza in corso dove tramite appendice si dovrà prevedere quali assicurate aggiunte le società mandanti del RTI.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

*Nota bene: Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di affidamento ovvero delle condizioni di esecuzione.*

# **Art. 9 – Subappalto**

È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

*[Facoltativo]* L’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni…. per i seguenti motivi*…[descrivere].*

*Nota bene: le motivazioni del divieto di subappalto sono da rinvenire nelle specifiche caratteristiche dell’appalto e nell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.*

*[in caso di contratti ad alta intensità di manodopera*] Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall’affidatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1, comma 1, lett. o) dell’Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l’affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

1. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
2. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
3. all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell’affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

1. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

# **Art. 10 – Modifiche contrattuali**

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120 del Codice, può modificare il contratto d’appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:

* risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
* comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

- se un nuovo contraente sostituisce l’affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall’art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

*[Facoltativo]* Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

 *[Facoltativo]* La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a ….. [*indicare mesi,/giorni]* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto *o,* *in alternativa* alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L’importo stimato di tale opzione è pari a € *…* al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno … [*indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto.

*[Facoltativo]* In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

*[Facoltativo]* Entro … [*indicare il termine*, *che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale]*, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’affidatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: … *precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento e la relativa durata*, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € … al netto di Iva.

# **Art. 11 – Obblighi dell’affidatario**

*[Se del caso]*

L’affidatario è tenuto al rispetto dei CAM [*descrivere*].

# **Art. 12 – Penali**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a **….. [*tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille*]** dell’ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell’affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all’affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l’applicazione delle penali. L’affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l’affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l’applicazione delle penali è pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall’affidatario.

**Art. 13 – *[Facoltativo]* – Premio di accelerazione**

Per ogni giorno di anticipo nella ultimazione delle prestazioni rispetto al termine contrattuale è riconosciuto un premio giornaliero pari a \_\_\_\_\_% dell’importo contrattuale *(oppure indicare altro criterio a scelta*), fino al 10% dello stesso.

# **Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato/i il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L’affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l’affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L’affidatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l’affidatario deve certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell’appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l’ottemperanza a tali obblighi, da parte dell’affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.

# **Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, e del premio di accelerazione (*se previsto*), in un’unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell’appaltatore.

*[Oppure]*

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale con rate d’acconto [*indicare gli intervalli temporali per ciascun rateo]* e con rata di saldo da emettersi ai sensi dell’art. 125, comma 7 del Codice, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da parte dell’appaltatore.

 *[Inserire modalità di pagamento per premio di accelerazione, se previsto].*

Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Alle rate del corrispettivo sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice.

Le somme ritenute sono corrisposte all’affidatario in sede di liquidazione finale dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Durc.

*[Ad eccezione degli appalti indicati all’art. 33 dell’All. II. 14.]: contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.*

È prevista l’anticipazione del prezzo secondo le modalità di cui all’art. 125, co.1 del Codice, da corrispondere nella misura del 20%.

*[Se contratti pluriennali]* L’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall’affidatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

* il codice IPA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
* il Codice Ufficio
* il servizio oggetto di fatturazione
* il CIG
* il CUP
* l’IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------

-----------------------------------------

# **Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L’affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l’affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L’affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Infine, l’affidatario s’impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva, che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

# **Art. 17 – Recesso**

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, senza che da parte dell’affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all’ affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’art. 123 del Codice.

# **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all’art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’affidatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

1. in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
2. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
3. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall’Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
4. superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
5. cessione del contratto, da parte dell’affidatario, al di fuori dei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
6. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
7. inadempienza accertata, da parte dell’affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
8. inadempienza accertata, da parte dell’affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
9. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’affidamento dell’appalto;
10. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
11. subappalto non autorizzato;
12. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
13. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l’ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’Allegato II.14 al Codice. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’affidatario.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell’affidatario, il RUP o il Direttore dell’esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l’inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all’affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell’art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l’affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 122 del Codice.

**Art. 19 – Regolare esecuzione**

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, o [*se nominato]* il Direttore dell’esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione entro…

*[Nel caso in cui sia nominato il DEC]* Il certificato è trasmesso al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza.

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo *[se prevista]* e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell’emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

**Art. 20 – Pantouflage**

L’affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L’affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

# **Art. 21 – Obbligo di riservatezza**

L’affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall’affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l’oggetto dell’appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l’affidatario deve:

* mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l’esecuzione del contratto;
* non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall’Amministrazione durante lo svolgimento dell’appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
* relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l’affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L’affidatario adotta, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

**Art. 22 – Stipula contratto e spese**

Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

*[Per gli acquisti di* ***importo pari o superiore a*** ***40.000,00*** *euro]* L'imposta di bollo è a carico dell’affidatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

* *[nel caso di operatore economico residente in Italia]* - l’imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
* *[nel caso di operatore economico estero*] - l’imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

# **Art. 23 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell’appalto, la competenza è del foro di Roma.